

## **Legge regionale 18 maggio 2000, n. 95**

### **“Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane. Ecologia.”**

pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* n. 18 della regione Abruzzo del 28 giugno 2000

Omissis

#### **Articolo 37 - Programmi di informatizzazione**

1. Al fine di superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati in ambito montano, le Comunità Montane operano quali sportelli dei cittadini mediante la realizzazione di un sistema informativo di rete realizzato in collaborazione con i Comuni, le Province, la Regione e gli uffici periferici dell'Amministrazione Statale.
2. Per garantire l'adeguata estensione delle reti informatiche e telematiche, favorire la localizzazione delle imprese in ambito montano, lo sviluppo del telelavoro e l'utilizzo delle reti informatiche alla pluralità dei cittadini, la Regione promuove accordi con lo Stato e i gestori delle reti e dei servizi telematici al fine di collegare i Comuni montani in reti telematiche che prevedano, di norma, quali nodi principali le Comunità Montane.

Omissis